

# PROCEDURA APERTA, TRAMITE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DE AMICIS VIA TARRA 2 CON SMALTIMENTO E BONIFICA DELLA COPERTURA ESISTENTE IN CEMENTO-AMIANTO

Disciplinare di gara redatto in conformità al Bando tipo n. 1/2023 aggiornato al D. Lgs. 209/2024 con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 365 del 16 settembre 2025

<b>DISCIPLINARE DI GARA .....</b>	3
<b>1. PIATTAFORMA.....</b>	3
<b>1.1. 1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) .....</b>	3
<b>1.2. DOTAZIONI TECNICHE .....</b>	4
<b>1.3. IDENTIFICAZIONE.....</b>	5
<b>2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....</b>	5
<b>2.1. DOCUMENTI DI GARA .....</b>	5
<b>2.2. CHIARIMENTI .....</b>	6
<b>2.3. COMUNICAZIONI .....</b>	7
<b>3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....</b>	7
<b>3.1. DURATA .....</b>	8
<b>3.2. REVISIONE PREZZI .....</b>	8
<b>3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....</b>	8
<b>3.4. MODALITÀ DI ESECUZIONE.....</b>	8
<b>3.5. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE .....</b>	9
<b>4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....</b>	9
<b>5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....</b>	9
<b>6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....</b>	10
<b>6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE .....</b>	10
<b>6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE .....</b>	11
<b>6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....</b>	11
<b>6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI .....</b>	12
<b>7. AVVALIMENTO .....</b>	12
<b>8. SUBAPPALTO .....</b>	13
<b>9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE .....</b>	13
<b>10. GARANZIA PROVVISORIA .....</b>	13
<b>11. SOPRALLUOGO .....</b>	14

<b>12.</b>	<b>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....</b>	14
<b>13.</b>	<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....</b>	15
13.1.	<b>REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....</b>	15
<b>14.</b>	<b>SOCCORSO ISTRUTTORIO .....</b>	16
<b>15.</b>	<b>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</b>	17
15.1.	<b>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....</b>	17
15.2.	<b>DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....</b>	19
15.3.	<b>DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE .....</b>	19
15.4.	<b>DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....</b>	19
15.5.	<b>DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....</b>	20
<b>16.</b>	<b>OFFERTA TECNICA.....</b>	21
<b>17.</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA .....</b>	21
<b>18.</b>	<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	22
<b>19.</b>	<b>COMMISSIONE GIUDICATRICE .....</b>	22
<b>20.</b>	<b>SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....</b>	22
<b>21.</b>	<b>VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTO ANAC.....</b>	23
<b>22.</b>	<b>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....</b>	23
<b>23.</b>	<b>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....</b>	23
<b>24.</b>	<b>VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....</b>	23
<b>25.</b>	<b>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....</b>	23
<b>26.</b>	<b>OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....</b>	24
<b>27.</b>	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO .....</b>	25
<b>28.</b>	<b>ACCESSO AGLI ATTI .....</b>	25
<b>29.</b>	<b>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....</b>	25
<b>30.</b>	<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	25

## DISCIPLINARE DI GARA

### GARA SOTTOSOGGLIA A PROCEDURA APERTA, TRAMITE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DE AMICIS VIA TARRA 2 CON SMALTIMENTO E BONIFICA DELLA COPERTURA ESISTENTE IN CEMENTO-AMIANTO

#### PREMESSE

Con determinazione dirigenziale n. 1432 del 23/12/2025, questa Amministrazione ha deciso di indire una procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto di copertura della Scuola Secondaria De Amicis Via Tarra n. 2 con smaltimento e bonifica della copertura esistente in cemento-amiante di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 12/11/2025 - CUI L02968150157202500009 – CUP E92B24000360004.

La documentazione di gara è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 256 del 23/06/2022 e s.m.i. (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi).

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:  
<https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La stazione appaltante ha deciso di ricorrere alla procedura aperta, di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, pur essendo di importo inferiore alla soglia comunitaria, con applicazione dell'inversione procedimentale prevista dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, che non presenta un interesse transfrontaliero certo e da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque), la stazione appaltante procederà alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del Metodo A dell'Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione delle offerte anomale. Si precisa che tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a cinque, non si procederà all'esclusione automatica e il RUP valuterà la congruità delle offerte, secondo le modalità indicate dall'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023.

La durata del procedimento è prevista pari a 3 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dei lavori è: Lissone (MB) - codice NUTS ITC4D - CIG B9C4D78A58 - CUI L02968150157202500009 - CUP E92B24000360004.

Il Responsabile unico del progetto è la Geom. Patrizia Palma, Funzionario E.Q. del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio – indirizzo e-mail [lavoripubblici@comune.lissone.mb.it](mailto:lavoripubblici@comune.lissone.mb.it).

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dr. Giuseppe Genna, Funzionario E.Q. dell'Unità Provveditorato e Gare - indirizzo e-mail [acquisti@comune.lissone.mb.it](mailto:acquisti@comune.lissone.mb.it).

#### 1. PIATTAFORMA

##### 1.1. 1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante [www.comune.lissone.mb.it](http://www.comune.lissone.mb.it), unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 36/2023, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate tramite il Contact Center di ARIA SPA telefonando al numero verde 800.116.738 oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it).

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto esecutivo, ex art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 12/11/2025, redatto dall'Ing. Piero Villa dello Studio Tecnico Associato INGEO e, per quanto riguarda la parte inerente alla sicurezza, dall'Ing. Michele Pulici dello Studio PULICI, composto dai seguenti elaborati:

N.	DESCRIZIONE	REV	DATA
435-1_ESE	RELAZIONE GENERALE	01	20/10/2025
435-2_ESE	RELAZIONE SPECIALISTICA	01	20/10/2025
435-3_ESE TAV_01E	Stato esistente – Pianta copertura e sezione	01	15/10/2025
435-3_ESE TAV_02E	Stato esistente – Particolari costruttivi, estratti	01	15/10/2025
435-3_ESE TAV_03E	Stato esistente – Punti di vista fotografici	01	15/10/2025
435-3_ESE TAV_04E	Stato di progetto – Pinta copertura e sezione	01	15/10/2025
435-3_ESE TAV_05E	Stato di progetto – Particolari costruttivi	01	15/10/2025
435-3_ESE TAV_06E	Comparazione – Pianta copertura e sezione	01	15/10/2025
435-3_ESE TAV_07E	Comparazione – Particolari costruttivi	01	15/10/2025
435-4_ESE	PIANO DI MANUTENZIONE	00	07/08/2025
435-5_ESE	PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA	01	15/10/2025
435-5_ESE TAV_01	Layout di cantiere PIANTA PIANO TERRA E COPERTURA FASI DI CANTIERE 1- 8	01	15/10/2025
435-5_ESE TAV_02	Layout di cantiere PIANTA PIANO TERRA E COPERTURA FASI DI CANTIERE 2 - 3 - 4 - 5	01	15/10/2025
435-5_ESE TAV_03	Layout di cantiere PIANTA PIANO TERRA E COPERTURA FASI DI CANTIERE 6 - 7	01	15/10/2025
435-6_ESE	INCIDENZA MANODOPERA	02	04/11/2025
435-7_ESE	CRONOPROGRAMMA	01	15/10/2025
435-8_ESE	ANALISI PREZZI	01	16/10/2025

435-8_ESE	ELENCO PREZZI	01	16/10/2025
	ELENCO PREZZI SICUREZZA	00	07/08/2025
435-9_ESE	COMPUTO METRICO	02	04/11/2025
	COMPUTO METRICO SICUREZZA	00	07/08/2025
435-10_ESE	QUADRO ECONOMICO	02	04/11/2025
435-11_ESE	SCHEMA DI CONTRATTO	02	04/11/2025
435-12_ESE	CAPITOLATO SPECIALE APPALTO	02	04/11/2025
435-13a_ESE	RELAZIONE CAM	01	20/10/2025
435-13b_ESE	RELAZIONE GESTIONE MATERIALI	01	20/10/2025
435-14_ESE	FASCICOLO OPERA	01	15/10/2025

- b) Rapporto conclusivo di verifica rilasciato in data 10/11/2025 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) Validazione del progetto esecutivo, sottoscritta in data 10/11/2025, con riferimento al rapporto conclusivo di verifica, effettuato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. da 34 a 44 dell'Allegato I.7 del D. Lgs n. 36/2023;
- d) Bando di gara;
- e) Disciplinare di gara;
- f) Istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa denominato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”;
- g) Documento di gara unico europeo (DGUE Request);
- h) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE (ALLEGATO A);
- i) Codice di comportamento del Comune di Lissone, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 02/02/2022 (ALLEGATO B);
- j) Patto di integrità Comune di Lissone, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 222 del 4 giugno 2014 (ALLEGATO C);
- k) Patto integrità Regione Lombardia, ai sensi della DGR XI/1751 del 17 giugno 2019, visionabile anche sul sito internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) alla sezione “Società trasparente/Disposizioni generali/Atti generali” (ALLEGATO D);
- l) Informativa trattamento dati, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. 101/2018 (ALLEGATO E);
- m) Modello di offerta economica (ALLEGATO F).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella sezione “bandi di gara”, al seguente link: [www.comune.lissone.mb.it](http://www.comune.lissone.mb.it) e sulla PAD all’indirizzo: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

## 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione “Comunicazioni procedura” della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla medesima PAD attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”.

Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante ([www.comune.lissone.mb.it](http://www.comune.lissone.mb.it)), nonché sulla PAD nella sezione “Documentazione di gara” relativa alla presente procedura.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D. Lgs. n. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto di copertura della Scuola Secondaria di Primo Grado De Amicis di Via Tarra n. 2 con smaltimento e bonifica della copertura esistente in cemento-amianto.

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritte nella Documentazione di Gara e, in particolare, negli elaborati progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La rimozione del manto di copertura esistente e la successiva posa dei nuovi pannelli dovrà avvenire operando per settori allo scopo di ridurre e il tempo in cui l'edificio rimarrà senza copertura, come meglio previsto nel PSC e nelle relative tavole.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché tutte le prestazioni ed opere riferite ai lavori in oggetto sono strettamente correlate tra loro, coinvolgenti varie attività caratterizzate da un'unica tipologia funzionale. Da ciò discende l'esigenza di garantire omogeneità, coerenza, nonché razionale gestione delle interferenze tra le varie attività dell'intervento.

L'importo complessivo delle lavorazioni di cui si compone l'intervento è quello di cui alla sottostante tabella.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondario)	Importo
1	Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto di copertura della Scuola Secondaria di Primo Grado De Amicis di Via Tarra n. 2 con smaltimento e bonifica della copertura esistente in cemento-amianto	45454000-4 “Lavori di ristrutturazione”	F 43.41.00 “Realizzazione di coperture”	P	€ 175.913,31
<b>A) Importo a base di gara</b>					<b>€ 175.913,31</b>
<b>B) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso</b>					€ 19.108,31
<b>A) + B) Importo complessivo</b>					<b>€ 195.021,62</b>

L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 195.021,62 di cui:

- € 52.365,85 per costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante, determinato ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. n. 36/2023;
- € 19.108,31 per costi della sicurezza non ribassabili e non giustificabili (D.Lgs. n. 36/2023, art. 110, comma 4, lett. b).

**Importo a base di gara: € 175.913,31 iva esclusa.**

N.B.: In linea con quanto stabilito con delibere Anac n. 528/2023 e n. 365/2025 e Pareri MIT n. 2154/2023 e n. 2505/2024 circa l'interpretazione dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, si precisa che il costo della manodopera costituisce una componente dell'importo a base di gara, pertanto, la percentuale di ribasso indicata dal concorrente verrà applicata all'intero importo ribassabile a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. L'eventuale ribasso offerto sulla manodopera deve essere dichiarato nell'Allegato F "Modello di offerta economica".

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, nell'offerta economica il concorrente deve indicare a pena di esclusione i propri costi della manodopera ed i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

I contratti collettivi applicabili al personale dipendente da impiegare nell'appalto sono: F012 CCNL lavoratori dipendenti delle aziende industriali e cooperative, del settore edilizia e affini, F018 CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini, F015 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini. L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'intervento si compone di lavorazioni riconducibili alle categorie indicate nella tabella seguente, la quale contiene, altresì, il riferimento all'importo dei lavori comprensivi di costi della sicurezza, nonché le indicazioni sui limiti al subappalto.

Tabella 2 - ESECUZIONE DEI LAVORI – Categorie di lavori

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione Obbligatoria	Importo (comprensivo di costi di sicurezza)	Incidenza	Costo manodopera	CCNL da applicarsi	Prevalente o scorporabile	Avvalimento	Subappalto
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG 1	I	Sì	€ 195.021,62	16,68%	52.365,85	CCNL F012 F015 F018	Prevalente	Sì	Nei limiti di legge
<b>TOTALE</b>				<b>€ 195.021,62</b>	100,00%	52.365,85				

Per l'esecuzione del servizio/fornitura/lavoro oggetto del presente appalto è riconosciuto un premio di accelerazione secondo i criteri stabiliti nello schema di contratto allegato.

### 3.1. DURATA

I lavori avranno una durata complessiva di 70 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data riportata nel verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma allegato alla documentazione di gara.

È facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6 e/o dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di rispettare le tempistiche dettate dall'art. 3, comma 1, del Decreto Direttore Generale n. 443 del 25 novembre 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito con cui viene finanziato l'intervento.

### 3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% e comunque in misura pari all'90% di detta eccedenza. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 ad al capitolo speciale d'appalto.

La revisione si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante: ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

### 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Si rimanda a quanto prescritto nel capitolo speciale d'appalto allegato alla documentazione di gara e a quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 209/2024.

### 3.4. MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il contratto è stipulato "a misura", ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023.

L'elenco dei prezzi unitari e il relativo computo metrico estimativo sono stati redatti sulla base dei seguenti Listini:

- Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici, Regione Lombardia, Edizione 2025-2°;
- Prezzi informativi delle Opere Edili, CCIAA MI, Edizione 2025/I.

### **3.5. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE**

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e al compimento degli adempimenti ivi previsti, l'Amministrazione corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale.

Si rimanda a quanto prescritto nel capitolo speciale d'appalto allegato alla documentazione di gara.

### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 36/2023 è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità/patti di integrità allegati al presente disciplinare e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- a) Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri carcano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

Possesso di idonea qualificazione SOA in conformità all'Allegato II.12, come richiamato dall'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, per la categoria:

- a) **OG 1, classifica I (o superiore):** possesso di regolare attestazione di qualificazione SOA Categoria OG 1, classifica I o superiore, rilasciata da società di organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 36/2023, i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 36/2023 e i soggetti di cui all'art. 65, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, fermo restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

## 6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

### Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1.a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza deve essere posseduto dal soggetto che effettivamente svolgerà la prestazione rientrante nell'elenco di quelle a rischio infiltrazione: potrà essere l'appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale, il requisito dell'iscrizione all'elenco in parola deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

- c) I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale devono essere posseduti, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, sia dalla mandataria sia dalle mandanti pro quota.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

##### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1.a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

- c) I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023:

- per gli appalti che il consorzio esegue esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- per gli appalti che il consorzio esegue tramite le consorziate indicate, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

#### **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio / White List.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono indicate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto.

Il contratto di avvalimento, anche misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, tenendo conto che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'affidamento in subappalto delle lavorazioni alle piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 non può essere inferiore al 20% della lavorazione subappaltabile.

L'operatore economico può indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle lavorazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle lavorazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 10 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile (in considerazione della tipologia delle lavorazioni/prestazioni richieste).

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Inoltre, il concorrente:

- dichiara il possesso della c.d. patente a punti ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti);

oppure/e, in caso di subappalto:

- dichiara l'impegno ad individuare imprese, in esecuzione, in possesso della c.d. patente a punti ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

La stazione appaltante, prima della stipula del contratto, verificherà il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, della normativa relativa alla c.d. patente a punti (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008).

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

In considerazione della tipologia dell'intervento e del grado di rischio connesso alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 1.950,22 costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 36/2023, così come modificato/integrato dal D.Lgs. n. 209/2024, trattandosi di una procedura sottosoglia, alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria; il servizio di tesoreria per il Comune di Lissone è svolto da Banco BPM S.p.A, Piazza Italia n. 1, 20851, Lissone (MB), IBAN IT64R050343327200000014991.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

## 11. SOPRALLUOGO

Non è obbligatorio alcun sopralluogo.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	B9C4D78A58	€ 18,00

La stazione appaltante, ai fini dell'ammissione alla gara, accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE o tramite la funzionalità "Verifica Pagamenti" del "Portale dei pagamenti di A.N.AC.".

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

### 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 29/01/2026** a pena di irricevibilità.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari a 100 MB per ogni campo creato (140 MB nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici).

La PAD accetta esclusivamente files nei formati indicati nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

#### 13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'"**OFFERTA**" è composta da:

- **A - Documentazione amministrativa;**
- **B - Offerta economica.**

L'operatore economico, collegandosi al sito web [www.sintel.regionelombardia.it](http://www.sintel.regionelombardia.it), può partecipare alla procedura di gara accedendo alla sezione "*Procedure*", dove ha la possibilità di ricercare la procedura per la quale effettuare l'offerta. Una volta individuata la procedura di gara, è possibile accedervi tramite il link "*Dettaglio*", che consente di visualizzare il menu interno e tutte le informazioni della procedura.

Cliccando sul link "*Invia Offerta*", si accede al percorso guidato, in 5 step, che consente l'invio dell'offerta:

- **Step 1 – Busta Amministrativa:** il concorrente dovrà allegare, nell'apposito campo, la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenenti i documenti di gara richiesti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente;
- **Step 2 – Busta Tecnica:** il concorrente non deve inserire alcuna documentazione, poiché non è prevista alcuna offerta tecnica. L'operatore economico deve quindi cliccare su "Avanti" e procedere con la sottomissione dell'offerta economica come di seguito descritto.
- **Step 3 – Busta Economica:** il concorrente dovrà inserire sulla piattaforma Sintel il ribasso percentuale rispetto alla base di gara, al netto dei costi della sicurezza.

Inoltre, il concorrente dovrà indicare a Sistema e all'interno del "Modello di Offerta Economica" – Allegato F, appositamente compilato e firmato digitalmente, i seguenti elementi:

- a) lo sconto percentuale complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara, esclusi costi della sicurezza ed IVA;
- b) i costi della sicurezza stimati dalla stazione appaltante, non soggetti a ribasso;
- c) gli oneri interni aziendali, stimati dall'operatore economico, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) il costo della manodopera previsto per l'esecuzione dell'appalto.

Qualora l'importo indicato sia inferiore a quello determinato dalla Stazione Appaltante, l'operatore economico, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, dovrà giustificare che il costo del personale offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Al fine di consentire al RUP l'immediata valutazione ex art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 dell'offerta presentata, il "Modello di Offerta Economica" – Allegato F – dovrà contenere le giustificazioni relative alla congruità degli oneri interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera. Qualora l'importo indicato per i costi della manodopera sia inferiore a quello determinato dalla Stazione Appaltante, l'operatore economico, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, dovrà giustificare, attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate, che il costo del personale offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

- **Step 4 – Firma digitale dell'offerta:** il concorrente deve scaricare il documento d'offerta, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a Sistema;

- **Step 5 – Riepilogo ed invio dell’offerta:** il concorrente ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti ed inviare l’offerta oppure può modificare i dati ritornando indietro o annullare l’operazione in corso, perdendo le informazioni precedentemente inserite.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La documentazione di gara (Allegato A “Domanda di Partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE”, Allegato F “Modello Offerta Economica”) è redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità dell’eventuale garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte economiche, l’operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

## 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttoria di cui all’articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta risultante dall’apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l’erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell’impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporti un’incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Allegato A - domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE;
- 2) DGUE Response;
- 3) Eventuale procura;
- 4) Garanzia provvisoria;
- 5) Certificazioni SOA;
- 6) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- 7) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4 (eventuale);
- 8) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5 (eventuale).

### 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A denominato "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE".

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 256 del 23/06/2022 e s.m.i. (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi);
- di applicare i CCNL indicati dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;

- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato e di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare una quota del 30% all'occupazione giovanile e del 10% a quella femminile (come indicato al paragrafo 9 del presente Disciplinare) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del Comune di Lissone, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 02/02/2022 (Allegato B) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare le condizioni di cui al Patto di Integrità del Comune di Lissone, approvato con delibera di Giunta comunale n. 222 del 4 giugno 2014 (Allegato C) e al Patto di Integrità della Regione Lombardia (Allegato D) accessibile al seguente link [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) alla sezione “Società trasparente/Disposizioni generali/Atti generali”;
- di essere in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e di ordine speciale;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la competente Prefettura oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la competente Prefettura;
- di essere in possesso, per la categoria OG 1, di regolare attestazione di qualificazione SOA Categoria OG1 classifica I o superiore, rilasciata da società di organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 30 ed all'informatica allegata alla documentazione di gara (Allegato E).

Gli allegati B, C, D ed E non devono essere firmati ed allegati all'interno della busta amministrativa essendo sufficiente la sola presa visione per accettazione degli stessi.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14**

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del D.Lgs. n. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 98, comma 3, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023 per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La Stazione Appaltante mette a disposizione dell'operatore economico la DGUE Request in formato .xml.

È possibile scaricare il file DGUE Request oltre che dalla PAD anche dal portale della stazione appaltante <https://www.comune.lissone.mi.it> nella sezione bandi di gara.

Gli Operatori Economici dovranno:

- generare la DGUE Response in formato .xml, a partire dalla Request messa a disposizione dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara, utilizzando il link diretto presente sulla PAD nella sezione "PROCEDURE";
- caricare il file .xml DGUE Response sulla PAD in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa, come allegato alla documentazione di gara. N.B.: si raccomanda di allegare un file DGUE Response in formato .xml non firmato digitalmente, ai fini della sua corretta lettura in fase di apertura della busta amministrativa.

## **15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto.

## 15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - le parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - le parti del servizio o della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
  - dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
    - in caso di servizi/forniture/lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190:
      - di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi/lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
- (o, in alternativa)*

- a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi/lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
- b) in caso di adozione di misure di self-cleaning:
- b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
- (o, in alternativa)*
- b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning precisandone le relative motivazioni ed impegnandosi ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
- c) in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale:
- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ..... da .....
  - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ..... da .....
- d) in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice:
- che è stato emesso il provvedimento ..... (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ..... da parte di .....
- e) **solo per i consorzi stabili** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- (o, in alternativa)*
- di partecipare in più di una forma, ..... *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (o, in alternativa)*
- di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente ..... *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- g) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

## 16. OFFERTA TECNICA

Allo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la presente procedura di gara non prevede offerta tecnica. L’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione dell’offerta economica come di seguito descritto.

## 17. OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico inserisce la documentazione economica nella PAD secondo le modalità di seguito riportate. L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, gli elementi di seguito indicati.

Allo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico, a pena di esclusione, deve:

- a) inserire nel campo “Offerta economica” la % di ribasso offerta da applicare all’importo posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza; verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali;
- b) indicare a Sistema i costi della sicurezza quantificati dalla Stazione Appaltante (non soggetti a ribasso);
- c) inserire gli oneri della sicurezza interni aziendali, stimati dall’operatore economico, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023), connessi con l’attività d’impresa. Detti oneri dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto (art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023);
- d) inserire i costi della manodopera (art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023). Qualora l’importo inserito sia inferiore a quello indicato dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico, ai sensi dell’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, dovrà giustificare, in sede di verifica, che il costo del personale offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;
- e) in caso di adozione di un diverso CCNL, la “Dichiarazione di equivalenza delle tutele” di cui all’art.11, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 debitamente compilata. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

Al fine di consentire al RUP l'immediata valutazione ex art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 dell'offerta presentata, l'operatore economico dovrà caricare a Sistema il "Modello di Offerta Economica – Allegato F" contenente la composizione dell'offerta con indicazione dei valori relativi alle singole voci riportate. Qualora l'importo indicato per i costi della manodopera sia inferiore a quello determinato dalla Stazione Appaltante, l'operatore economico, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, dovrà giustificare, attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate, che il costo del personale offerto derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La graduatoria e l'anomalia dell'offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo "Offerta economica" della PAD Sintel.

## **18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023.

Trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, che non presenta un interesse transfrontaliero certo e da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, si procederà, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023, all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque), la stazione appaltante procederà alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del Metodo A, parte 1) o parte 2), dell'Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione delle offerte anomale. Si precisa che tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia saranno automaticamente esclusi.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a cinque, non si procederà all'esclusione automatica e il RUP valuterà la congruità delle offerte, secondo le modalità indicate dall'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Trattandosi di appalto da aggiudicare in base al criterio del prezzo più basso, non è prevista la nomina della commissione giudicatrice.

## **20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione telematica ha luogo il giorno 30/01/2026, alle ore 10:00.

Tale sessione, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la PAD e tramite il sito internet della stazione appaltante [www.comune.lissone.mb.it](http://www.comune.lissone.mb.it).

Le successive sessioni sono comunicate ai concorrenti tramite la PAD almeno 24 ore prima della data fissata.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità è garantita dallo stesso svolgimento telematico della procedura che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della restante documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel paragrafo 25.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procederà:

- a) a verificare la ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato;
- b) a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale
- c) a verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC da parte di tutti i concorrenti;
- d) all'eventuale attivazione del soccorso istruttorio;
- e) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
- f) all'individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzando il Metodo A, parte 1) o parte 2), dell'Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023, tramite PAD Sintel di Aria Spa;
- g) all'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023, che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
- h) all'individuazione del 1° miglior offerente, la cui offerta è appena inferiore alla soglia di anomalia;
- i) alla verifica della restante documentazione amministrativa del migliore offerente;
- j) all'applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio.

**La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera verrà effettuata dal RUP.**

## **21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTO ANAC**

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, dopo aver verificato la ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato e la regolare apposizione della firma digitale, procede a:

- a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche, se non contestuale alla prima sessione, sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

Si procede all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Tra le offerte non escluse, la Stazione Appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, in applicazione del Metodo A, parte 3) dell'Allegato II.2) del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente da collocare primo in graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento rende visibili ai concorrenti gli sconti percentuali offerti.

## **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

L'individuazione della soglia di anomalia verrà gestita tramite PAD Sintel di Aria S.p.a., ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

La congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata utilizzando il Metodo A, parte 1) oppure parte 2), dell'Allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023.

L'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale non si applica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera verrà effettuata dal RUP.

## **24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa che non è stata verificata ai sensi del paragrafo 21;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario;
- d) redigere apposito verbale.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare ai sensi dell'Allegato I.01 del D.Lgs. n. 36/2023:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il RUP, se del caso, richiede al concorrente la presentazione di spiegazioni indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Acquisito il parere del RUP, si procede nei seguenti modi. Nel caso in cui:

- il RUP attesti la congruità dell'offerta, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede a proporre l'aggiudicazione e ad avviare le verifiche sul possesso dei requisiti;

- il RUP ritenga non congrua l'offerta, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulti, nel complesso, inaffidabile all'esito della relativa istruttoria, nel rispetto del principio del contradditorio.

La proposta di aggiudicazione è formulata, recepito il parere del RUP, al termine del relativo procedimento.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sarà sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione il concorrente risultato primo.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, conformemente a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Le spese contrattuali saranno determinate tenendo conto delle seguenti obbligazioni fiscali:

1) Imposta di Bollo: da quantificarsi in base alla tabella di cui all'Allegato I.4. al D.Lgs. n. 36/2023;

2) Imposta di registro: € 200,00;

3) Diritti di segreteria sul valore della stipulazione (L. 604/1962 e successive modifiche e integrazioni): € 1.155,49.

Resta inteso che le suddette spese potranno essere aggiornate in relazione alle variazioni della normativa a cui fanno riferimento.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

## 26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura a cui sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

## **27. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto d'appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [www.comune.lissone.mb.it](http://www.comune.lissone.mb.it).

## **28. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita sulla medesima PAD attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura".

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lombardia di Milano, via Corridoni.

## **30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.